SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 13

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (CCTeu) con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.631 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 27 luglio e 25 agosto 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, di cui al decreto del 27 luglio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi.

L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 luglio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11,00 del giorno 29 settembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 luglio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 27 luglio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 27 luglio 2010, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A11812

DECRETO 24 settembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1º giugno 2010 e scadenza 1º giugno 2013, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità dell'area euro», convertito, nella legge 22 giugno 2010, n. 99, ed in particolare l'art. 2, ove si prevede:

al comma primo, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge;

al comma secondo, che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria;

al comma terzo, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti in favore della Grecia nei termini concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione medesima è autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;

Considerato che con proprio decreto n. 43288 in data 26 maggio 2010 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un primo prestito alla Grecia per l'importo di 2.921.922.720,93 euro;

Visto il decreto ministeriale n. 69072 del 7 settembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, con cui è stata disposta l'erogazione di un secondo prestito in favore della Grecia per l'importo di 987.150.584,08 euro, corrispondente ad un importo, al netto delle commissioni a carico della Grecia, di 982.214.831,16 euro, mediante anticipazione di tesoreria;

Vista la lettera n. 75955 del 9 settembre 2010 con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare il suddetto importo netto di 982.214.831,16 euro; nonché la lettera n. 692281/10 del 14 settembre 2010 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalità di cui all'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si prevede, fra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 88.631milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 maggio, 24 giugno, 27 luglio e 25 agosto 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche di buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto all'importo di 987.150.584,08 euro, alle finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, nella legge 22 giugno 2010, n. 99, altresì citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, di cui al decreto del 26 maggio 2010, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 maggio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29 settembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 26 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 26 maggio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 26 maggio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2010.

A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unità previsionale di base 4.1.1.1, capitolo 5100, art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente ragioneria territoriale dello Stato, la medesima sezione di Tesoreria provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 987.150.584,08 euro, con imputazione al Capo X - unità previsionale di base 4.1.1.1, capitolo 5059.

A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata Sezione di tesoreria Provinciale rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 maggio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A11813

DECRETO 29 settembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Vivere alla grande».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro (dell'economia *e)* delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 4 ottobre 2010, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Vivere alla grande».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 10,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 47.520.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo minimo di 47.520.000 biglietti ammonta ad € 366.888.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo minimo di 47.520.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
18	2.575.000,00 (valore nominale)
9	100.000,00
66	10.000,00
2.970	1.000,00
17.820	500,00
27.720	200,00
159.390	100,00
702.900	50,00
1.445.400	25,00
1.800.612	20,00
17.832.276	10,00

Il premio del valore nominale di € 2.575.000 viene corrisposto, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del vincitore che dovrà essere una persona fisica, di apposita polizza stipulata da Lotterie Nazionali S.r.l. con primaria compagnia assicurativa, alla quale il vincitore dovrà obbligatoriamente aderire, secondo le seguenti modalità:

euro 500.000,00 successivamente alla sottoscrizione della polizza;

euro 10.000,00 al mese corrisposti per 240 mensilità consecutive;

un «Bonus» finale non inferiore ad euro 100.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it/ e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è suddivisa in due sezioni: la prima contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» e la seconda che reca l'indicazione «I tuoi numeri». Scoperti i numeri presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Numeri Vincenti», quello situato nella casella «Bonus» e quelli presenti nelle 16 caselle della sezione contraddistinta dalla scritta «I Tuoi Numeri»,

a) se uno o più dei «Numeri Vincenti» è presente una o più volte ne « Tuoi Numeri» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti;

b) se il numero «Bonus» è presente ne «I tuoi numeri» si vince il doppio del premio corrispondente;

c) se ne «I Tuoi Numeri» si trova due volte la scritta «Vivere alla grande» si vince un premio del valore nominale di € 2.575.000,00 che sarà erogato con le modalità di cui al precedente articolo 5.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi di cui al punto *a)* come sopra descritto, la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l,. comunicata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento di AAMS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno cir-

colare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il pagamento del premio previsto nell'ipotesi in cui si trovi ne «I Tuoi Numeri» due volte la scritta «Vivere alla grande» verrà corrisposto unicamente con le modalità indicate al precedente articolo 5. Ai fini del pagamento del premio suddetto il vincitore dovrà essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari Registro n. 6, Economia e finanze,foglio n. 104

10A11964

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Aequitas A.D.R.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010, con i quali l'associazione «Aequitas A.D.R.» con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale n. 97615820012, è stata iscritta al n. 5 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza prot. m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80009.E con la quale l'avv. Diego Comba, nato a Frossasco (Torino) il 3 marzo 1956, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Aequitas A.D.R.», chiede l'inserimento di 147 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

- Avv. ACQUISTAPACE Laura, nata a Borgotaro (PR) il 31/1/ 1960,
- Avv. AGAGLIATE Stefania Maria, nata a Torino il 15/2/1976;
- Avv. ALBERTO Piero, nato a Biella l'1/1/1954;
- Avv. AMBROSIO Massimo, nato a Torino il 4/5/1976;
- Avv. ANCONA Martino, nato a Martina Franca il 5/10/1976;
- Avv. ANTONUCCI Alberto, nato a Torino il 12/1/1956;
- Avv. ATZEI Roberto, nato a Guspini (CA) il 23/10/1963;
- Avv. AZZALI Annalisa, nata a Parma il 9/11/1974;
- Avv. BAIARDI Marina, nata Valenza il 16/12/1976;
- Avv. BALESTRINI Elena Maria, nata a Biella il 9/6/1965;
- Avv. BALLARIO Paola, nata a Torino il 22/5/1971;
- Avv. BARBANO Federico, nato a Savona il 4/12/1966;
- Avv. BELLA Roberto, nato a Torino il 28/5/1950;
- Avv. BELLUATI Franco, nato a Casale Monferrato il 26/6/1969;
- Dott. BIANCO Laura, nata a Torino il 9/8/1983;
- Avv. BIANCHI Davide, nato a Omegna (VB) il 17/1/1972;
- Dott. BLANCO Silvia, nata a Torino il 21/4/1974;
- Avv. BOGGIO Luca, nato a Biella il 24/5/1969;
- Avv. BORLA Alberto, nato a Torino il 28/1/1957;
- Avv. BORRACCINO Antonio, nato a Barletta il 30/3/1974;
- Avv. BORRI Laura, nata a Parma il 22/9/1967;
- Avv. BOTTO Patrizia, nata a Torino il 30/3/1955;
- Avv. BRANCA Maria Gabriella, nata a S. Canzian d'Isonzo (GO) il 13/05/1957;
- Avv. BRUNO Stefania, nata a Torino il 21/9/1966;
- Avv. BRUZZONE Gianluigi, nato a Albenga il 26/2/1966;
- Avv. BUFFA Maria Vittoria, nata a Acqui Terme (AL) il 6/8/1956;
- Dott. BUFO Ruggiero, nato a Barletta il 14/11/1954;
- Avv. CACCURI Roberta, nata a Torino il 15/4/1975;
- Avv. CAMPANILE Daniela, nata a Andria il 2/9/1966;
- Dott. CAPRIOGLIO Maria Luisa, nata a Casale Monferrato il 28/5/1964;
- Avv. CASALI Costanza, nata a Torino il 6/3/1970;
- Avv. CARTA Indra, nata ad Aosta il 17/11/1977;
- Avv. CASAVOLA Adriano, nata a Martina Franca il 19/8/1961;
- Avv. CASTAGNA Simona Maria Paola, nata a Torino il 10/6/1978;
- Avv. CAVALLARO Carla, nata a Cuorgne' (TO) il 28/10/1974;
- Avv. CELLERINO Fulvio, nato a Alessandria il 30/1/1979;
- Avv. CHIUSANO Stefania, nata a Asti l'1/7/1969;
- Avv. CUCCHETTI Michela, nata a Piacenza il 24/1/1976;
- Avv. CLEMENTI Giuliano, nato a Verbania il 7/4/1961;
- Dott. CLERICI Piercarlo nato a Trivero (BI) il 30/9/1945;
- Avv. COMASTRI CAPELLI Luana, nata a Bologna il 13/12/1965;
- Avv. CORRADI Valentina, nata Codogno (LO) il 27/7/1980;
- Avv. DEIRO Silvia Ines, nata a Pont Canavese (TO) il 12 marzo 1966,
- Avv. DE ROSA Franca, nata a Parma il 10/2/1968;
- Avv. DEL PICCHIA Simonetta, nata a Parma il 29/9/1960;
- Avv. DICIOLLO Francesco, nato a Barletta il 26/5/1963;
- Avv. DI FRANCESCO Stefano Antonio, nato a Aosta il 3/2/1973;
- Avv. DI PALMA Daniela, nata a Barletta l'8/5/1976;
- Avv. DI PIERRO Giacomo, nato a Taranto l'8/7/1956;
- Avv. DISTASI Marcello, nato a S. Ferdinando di Puglia il 6/5/1958;
- Avv. DODI Anna, nata a Parma il 30/11/1969;
- Avv. FERRERO-GOLA Luisella, nata a Castell'Alfero (AT) il 14/11/1955;
- Avv. FERVIER Tiziana, nata a Cuneo il 29/5/1961;
- Avv. FICHERA Maria Sabrina, nata a Torino il 24/5/1971;
- Avv. FIORAVANTI Lara, nata a Cesena (FC) il 14/10/1969;
- dott. FLORA Savino, nato a Brindisi il 4/8/1974;

- Avv. FOTI Federica, nata a Ivrea il 25/5/1977;
- Avv. FRAGNI Patrizia, nata a Parma il 5/5/1962;
- Avv. GALGANI Giovanni, nato a Roma il 3/7/1965;
- Avv. GALVAGNO Cinzia, nata a Canale (CN) il 26/7/ 1967;
- Avv. GANDOLFI Sonia, nata a Parma il 10/8/1975;
- Avv. GARRO Annamaria, nata a Torino il 13/03/1953
- Avv. GEMMA Maria, nata a Colleferro (RM) il 28/1/1962;
- Avv. GIANINI Marcello, nato a Parma il 20/12/1969;
- Avv. GIOBELLINA Antonella, nata a Carisio (VC) il 20/5/1958;
- Avv. GIOLITTI Barbara Luisa, nata a Cuneo il 29/5/1969;
- Avv. GIORDANO Cristina, nata a Alessandria il 27/9/1968;
- Avv. GIUSTINIANI Antonio, nato a Afragola (NA) il 5/3/1957;
- Avv. GIRLANDO Maurizia, nata a Torino il 27 /8/1955;
- Avv. GRASSI Carlo Giuseppe Francesco, nato a Alessandria il 30/6/1975;
- Avv. GROTTI Paola, nata a Torino il 12/7/1969;
- Avv. GRUPPIONI Sandra, nata a Bologna il 22/5/1956
- Avv. JANNEL Cristina, nata a Aosta il 14/6/1962;
- Avv. JONA CELESIA Luisa, nata a Torino il 26/12/1970;
- Avv. LANFRANCHI Pamela, nata a Sondalo (SO) l'8/5/1981;
- Avv. LANNUTTI Paolo Filomeno, nato a Fidenza il 4/7/ 1963;
- Avv. LEMMA Luigi, nato a Barletta il 5/3/1969;
- Dott. LERDA Flora, nata a Torino il 18/8/1955;
- Avv. LONGO Ignazio, nato a Torino il 31/10/1955;
- Avv. LOSITO Maria Rosaria, nata a Andria il 7/10/1966;
- Avv. LUPANO Loredana, nata a Alessandria il 22/5/1954;
- Avv. LUPO Gina, nata a Taranto, l'1/6/1957;
- Avv. MALAGUTI Maurizio, nato a Bologna il 14/7/1954;
- Avv. MALLUCCI de MULUCCI Federico, nato a Chiavari (GE) il 5/6/1956;
- Avv. MALLUCCI de MULUCCI Massimo Renato Lorenzo, nato a Chiavari (GE) il 9/2/1950;
- Avv. MANESCALCHI Emanuela, nata a Torino il 20/12/1974;
- Avv. MANNI Stefano, nato a Torino il 24/4/1963;
- Avv. MARANI Marcello, nato a Bologna il 17/3/1961;
- Avv. MANGERI Maria, nata a Cuggiono (MI) il 31/1/1970;
- Avv. MAZZA Alessandro, nato a La Spezia il 13/9/1965;
- Avv. MELLO TEGGIA Francesco, nato a Biella il 29/9/1949;
- Avv. MELONI Davide, nato a San Marino il 22/2/1977;
- Avv. MERLO Patrizia, nata Torino il 10/10/1970;
- Avv. MOLLICA Davide, nato a Torino il 7/10/1972;
- Avv. MONETA Roberto, nato a Torino il 9/2/1964;
- Avv. MORDIGLIA Elisabetta, nata a Alessandria il 15/7/1969;
- Avv. MORIGGIA Mariasole, nata a Torino il 15/4/1980;
- Avv. MORRA Eros, nato a Cuneo il 16/2/1966;
- Avv. MOSCATELLI Alessandro, nato a Trani il 6/5/1964;
- Avv. NAPOLI Vincenzo, nato a Torino il 17/10/1969;
- Dott. NOVELLO Paola Adele Annamaria, nata a Torino il 28/5/1981;
- Dott. OBERT Corrado Beniamino, nato a Aosta il 24/3/1957;
- Avv. OLIVA Claudio, nato a Napoli il 14/4/1980;
- Avv. OPICI Silvia, nata a Piacenza il 9/12/1970;
- Avv. OSERA Maria Cristina, nata a Piacenza il 24/12/1959;
- Avv. PADOVANI Maria Elena, nata a Bologna il 7/9/1975;
- Avv. PAINI Enrica, nata a Parma il 8/6/1962;
- Avv. PARCHITELLI Lucia, nata a Noci (BA) il 19/7/1981;
- Avv. PARODI Flavio, nato a Genova il 22/6/1964;
- Avv. PASINA Clara, nata a Bobbio (PC) il 4/9/1972;
- Avv. PERINO Paolo, nato a Torino il 30/7/1949;
- Avv. PERONO CACCIAFUOCO Maura, nata a Domodossola il 23/3/1953;

- Avv. PETTENATI Pietro, nato a Parma il 3/5/1970;
- Avv. PIOLA Giacomo Mario Maria, nato ad Acqui Terme il 13/3/1952;
- Avv. PISANO Adelina, nata a Salsomaggiore Terme il 6/7/1969
- Avv. PISTANI Francesca, nata a Bologna il 17/9/1962;
- Dott. PIVANO Giorgio Vincenzo Maria, nato a Torino il 9/4/1981;
- Avv. PONZIO Paolo, nato a Acqui Terme il 4/5/1959;
- Dott. REALE Giuseppe, nato a Torino il 4/9/1961;
- Avv. RENZULLI Matteo, nato a Torino il 12/10/1979;
- Avv. REPETTO Gianluigi, nato a Bellano (LC) 11/4/1943;
- Avv. RICCI Elia, nato a Genova il 19/7/1971;
- Avv. ROCIOLA Gennaro Antonio, nato a Barletta il 6/10/1969;
- Avv. ROMAGNOLO Patrizia, nata a Torino il 22/11/1974;
- Avv. ROMANO Monica, nata a S. Margherita Ligure (GE) il 30/9/1964;
- Avv. ROSSANIGO Pietro, nato a Torino il 18/7/1955;
- Avv. ROSSI Alessandro, nato a Ivrea il 13/9/1966;
- Avv. ROSSI Edoardo, nato a Salerno il 13/7/1978;
- Avv. ROVEGNO Angelo Osvaldo, nato a Cremona il 6/3/1966;
- Avv. RUGGIERO Mariano, nato a Napoli il 29/8/1970;
- Avv. SALSA Francesco, nato a Borgomanero (NO) il 12/1/1979;
- Avv. SANTOVITO Giovanni, nato a Andria il 15/1/1964
- Avv. SANVIDO Manuela, nata a Torino il 23/9/1970;
- Avv. SAVARRO Pietro, nato a Tortona (AL) il 29/8/1969;
- Avv. SOLERI Maria Grazia, nata a Busca (CN) 27/4/1964;
- Avv. SPELGATTI Nicoletta, nata a Aosta il 28/7/1971;
- Avv. STURLONI Simona, nata a Guastalla (RE) il 30/11/1973;
- Avv. TAGLIAFERRI Maria Paola, nata a Codogno (LO) il 24/6/1978;
- Avv. TANZA Antonio, nato a Lecce il 4/6/1961;
- Avv. TAULA Daniele, nato a Genova il 12/2/1971;
- Avv. TENANI Tiziana, nata a Firenze il 7/8/1954;
- Avv. TURNONE Annalisa, nata a Taranto, l'1/10/1976;
- Avv. VALLINO Franca, nata a Ivrea il 24/1/1960;
- Avv. VANARA Gea, nata a Savona il 18/11/1981;
- Avv. VERNIZZI Enrico, nato a Parma il 22/6/1971;
- Avv. VIACAVA Laura, nata a Varazze il 12/11/1960;
- Avv. VIVOLI Francesca Saveria, nata a Aosta il 30/5/1975;
- Avv. ZOCCALI Anna, nata a Reggio Calabria il 6/8/1972;

Dispone:

La modifica dei PP.DG 10 maggio 2007, 13 ottobre 2008 e 15 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Aequitas A.D.R.» con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, codice fiscale n. 97615820012, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di 147 ulteriori unità (in via non esclusiva):

Avv. ACQUISTAPACE Laura, nata a Borgotaro (PR) il 31/1/1960, Avv. AGAGLIATE Stefania Maria, nata a Torino il 15/2/1976, Avv. ALBERTO Piero, nato a Biella l'1/1/1954, Avv. AMBROSIO Massimo, nato a Torino il 4/5/1976, Avv. ANCONA Martino, nato a Martina Franca il 5/10/1976, Avv. ANTONUCCI Alberto, nato a Torino il 12/1/1956, Avv. ATZEI Roberto, nato a Guspini (CA) il 23/10/1963, Avv. AZZALI Annalisa, nata a Parma il 9/11/1974, Avv. BAIARDI Marina, nata Valenza il 16/12/1976, Avv. BALESTRINI Elena Maria, nata a Biella il 9/6/1965, Avv. BALLARIO Paola, nata a Torino il 22/5/1971, Avv. BARBANO Federico, nato a Savona il 4/12/1966, Avv. BELLA Roberto, nato a Torino il 28/5/1950, Avv. BELLUATI Franco, nato a Casale Monferrato il 26/6/1969, Dott. BIANCO Laura, nata a Torino il 9/8/1983, Avv. BIANCHI Davide, nato a Omegna (VB) il 17/1/1972, Dott. BLANCO Silvia, nata a Torino il 21/4/1974, Avv. BOGGIO Luca, nato a Biella il 24/5/1969, Avv. BORLA Alberto, nato a Torino il 28/1/1957, Avv. BORRACCINO Antonio, nato a Barletta il 30/3/1974, Avv. BORRI Laura, nata a Parma il 22/9/1967, Avv. BOTTO Patrizia, nata a Torino il 30/3/1955, Avv. BRANCA Maria Gabriella, nata a S. Canzian d'Isonzo (GO) il 13/5/1957, Avv. BRUNO Stefania, nata a Torino il 21/9/1966, Avv. BRUZZONE Gianluigi, nato a Albenga il 26/2/1966, Avv. BUFFA Maria Vittoria, nata a Acqui Terme (AL) il 6/8/1956, Dott. BUFO Ruggiero, nato a Barletta il 14/11/1954, Avv. CACCURI Roberta, nata a Torino il 15/4/1975, Avv. CAMPANILE Daniela, nata a Andria il 2/9/1966, Dott. CAPRIOGLIO Maria Luisa, nata a Casale Monferrato il 28/5/1964, Avv. CASALI Costanza, nata a Torino il 6/3/1970, Avv. CARTA Indra, nata ad Aosta il 17/11/1977, Avv. CASAVOLA Adriano, nata a Martina Franca il 19/8/1961, Avv. CASTAGNA Simona Maria Paola, nata a Torino il 10/6/1978, Avv. CAVALLARO Carla, nata a Cuorgne' (TO) il 28/10/1974, Avv. CELLERINO Fulvio, nato a Alessandria il 30/1/1979, Avv. CHIUSANO Stefania, nata a Asti l'1/07/1969, Avv. CUCCHETTI Michela, nata a Piacenza il 24/1/1976, Avv. CLEMENTI Giuliano, nato a Verbania il 7/4/1961, Dott. CLERICI Piercarlo nato a Trivero (BI) il 30/9/1945, Avv. COMASTRI CAPELLI Luana, nata a Bologna il 13/12/1965, Avv. CORRADI Valentina, nata Codogno (LO) il 27/7/1980, Avv. DEIRO Silvia Ines, nata a Pont Canavese (TO) il 12/3/1966, Avv. DE ROSA Franca, nata a Parma il 10/2/1968, Avv. DEL PICCHIA Simonetta, nata a Parma il 29/9/1960, Avv. DICIOLLO Francesco, nato a Barletta il 26/5/1963, Avv. DI FRANCESCO Stefano Antonio, nato a Aosta il 3/2/1973, Avv. DI PALMA Daniela, nata a Barletta il 8/5/1976, Avv. DI PIERRO Giacomo, nato a Taranto l'8/7/1956, Avv. DISTASI Marcello, nato a S. Ferdinando di Puglia il 6/5/1958, Avv. DODI Anna, nata a Parma il 30/11/1969, Avv. FERRERO-GOLA Luisella, nata a Castell'Alfero (AT) il 14/11/1955, Avv. FERVIER Tiziana, nata a Cuneo il 29/5/1961, Avv. FICHERA Maria Sabrina, nata a Torino il 24/5/1971, Avv. FIORAVANTI Lara, nata a Cesena (FC) il 14/10/1969, dott. FLORA Savino, nato a Brindisi il 4/8/ 1974, Avv. FOTI Federica, nata a Ivrea il 25/5/1977, Avv. FRAGNI Patrizia, nata a Parma il 5/5/1962, Avv. GALGANI Giovanni, nato a Roma il 3/7/1965, Avv. GALVAGNO Cinzia, nata a Canale (CN) il 26/07/ 1967, Avv. GANDOLFI Sonia, nata a Parma il 10/8/1975, Avv. GARRO Annamaria, nata a Torino il 13/3/1953, Avv. GEMMA Maria, nata a Colleferro (RM) il 28/1/1962, Avv. GIANINI Marcello, nato a Parma il 20/12/1969, Avv. GIOBELLINA Antonella, nata a Carisio (VC) il 20/5/1958, Avv. GIOLITTI Barbara Luisa, nata a Cuneo il 29/5/1969, Avv. GIORDANO Cristina, nata a Alessandria il 27/9/1968, Avv. GIUSTINIANI Antonio, nato a Afragola (NA) il 5/3/1957, Avv. GIRLANDO Maurizia, nata a Torino il 27/8/1955, Avv. GRASSI Carlo Giuseppe Francesco, nato a Alessandria il 30/6/1975, Avv. GROTTI Paola, nata a Torino il 12/7/1969, Avv. GRUPPIONI Sandra, nata a Bologna il 22/5/1956, Avv. JANNEL Cristina, nata a Aosta il 14/6/1962, Avv. JONA CELESIA Luisa, nata a Torino il 26/12/1970, Avv. LANFRANCHI Pamela, nata a Sondalo (SO) l'8/5/1981, Avv. LANNUTTI Paolo Filomeno, nato a Fidenza il 4/7/ 1963, Avv. LEMMA Luigi, nato a Barletta il 5/3/1969, Dott. LERDA Flora, nata a Torino il 18/8/1955, Avv. LONGO Ignazio, nato a Torino il 31/10/1955, Avv. LOSITO Maria Rosaria, nata a Andria il 7/10/1966, Avv. LUPANO Loredana, nata a Alessandria il 22/5/1954, Avv. LUPO Gina, nata a Taranto, l'1/6/1957, Avv. MALAGUTI Maurizio, nato a Bologna il 14/7/1954, Avv. MALLUCCI de MULUCCI Federico, nato a Chiavari (GE) il 5/6/1956, Avv. MALLUCCI de MULUCCI Massimo Renato Lorenzo, nato a Chiavari (GE) il 9/2/1950, Avv. MANESCALCHI Emanuela, nata a Torino il 20/12/1974, Avv. MANNI Stefano, nato a Torino il 24/4/1963, Avv. MARANI Marcello, nato a Bologna il 17/3/1961, Avv. MANGERI Maria, nata a Cuggiono (MI) il 31/1/1970, Avv. MAZZA Alessandro, nato a La Spezia il 13/9/1965, Avv. MELLO TEGGIA Francesco, nato a Biella il 29/9/1949, Avv. MELONI Davide, nato a San Marino il 22/2/1977, Avv. MERLO Patrizia, nata Torino il 10/10/1970, Avv. MOLLICA Davide, nato a Torino il 7/10/1972, Avv. MONETA Roberto, nato a Torino il 9/2/1964, Avv. MORDIGLIA Elisabetta, nata a Alessandria il 15/7/1969, Avv. MORIGGIA Mariasole, nata a Torino il 15/4/1980, Avv. MORRA Eros, nato a Cuneo il 16/2/1966, Avv. MOSCATELLI Alessandro, nato a Trani il 6/5/1964, Avv. NAPOLI Vincenzo, nato a Torino il 17/10/1969, Dott. NOVELLO Paola Adele Annamaria, nata a Torino il 28/5/1981, Dott. OBERT

Corrado Beniamino, nato a Aosta il 24/3/1957, Avv. OLIVA Claudio, nato a Napoli il 14/4/1980, Avv. OPICI Silvia, nata a Piacenza il 9/12/1970, Avv. OSERA Maria Cristina, nata a Piacenza il 24/12/1959, Avv. PADOVANI Maria Elena, nata a Bologna il 7/9/1975, Avv. PAINI Enrica, nata a Parma il 8/6/1962, Avv. PARCHITELLI Lucia, nata a Noci (BA) il 19/7/1981, Avv. PARODI Flavio, nato a Genova il 22/6/1964, Avv. PASINA Clara, nata a Bobbio (PC) il 4/9/1972, Avv. PERINO Paolo, nato a Torino il 30/7/1949, Avv. PERONO CACCIAFUOCO Maura, nata a Domodossola il 23/3/1953, Avv. PETTENATI Pietro, nato a Parma il 3/5/1970, Avv. PIOLA Giacomo Mario Maria, nato ad Acqui Terme il 13/3/1952, Avv. PISANO Adelina, nata a Salsomaggiore Terme il 6/7/1969, Avv. PISTANI Francesca, nata a Bologna il 17/9/1962, Dott. PIVANO Giorgio Vincenzo Maria, nato a Torino il 9/4/1981, Avv. PONZIO Paolo, nato a Acqui Terme il 4/5/1959, Dott. REALE Giuseppe, nato a Torino il 4/9/1961, Avv. RENZULLI Matteo, nato a Torino il 12/10/1979, Avv. REPETTO Gianluigi, nato a Bellano (LC) 11/4/1943, Avv. RICCI Elia, nato a Genova il 19/7/1971, Avv. ROCIOLA Gennaro Antonio, nato a Barletta il 6/10/1969, Avv. ROMAGNOLO Patrizia, nata a Torino il 22/11/1974, Avv. ROMANO Monica, nata a S. Margherita Ligure (GE) il 30/9/1964, Avv. ROSSANIGO Pietro, nato a Torino il 18/7/1955, Avv. ROSSI Alessandro, nato a Ivrea il 13/9/1966, Avv. ROSSI Edoardo, nato a Salerno il 13/7/1978, Avv. ROVEGNO Angelo Osvaldo, nato a Cremona il 6/3/1966, Avv. RUGGIERO Mariano, nato a Napoli il 29/8/1970, Avv. SALSA Francesco, nato a Borgomanero (NO) il 12/1/1979, Avv. SANTOVITO Giovanni, nato a Andria il 15/1/1964, Avv. SANVIDO Manuela, nata a Torino il 23/9/1970, Avv. SAVARRO Pietro, nato a Tortona (AL) il 29/8/1969, Avv. SOLERI Maria Grazia, nata a Busca (CN) 27/4/1964, Avv. SPELGATTI Nicoletta, nata a Aosta il 28/7/1971, Avv. STURLONI Simona, nata a Guastalla (RE) il 30/11/1973, Avv. TAGLIAFERRI Maria Paola, nata a Codogno (LO) il 24/6/1978, Avv. TANZA Antonio, nato a Lecce il 4/6/1961, Avv. TAULA Daniele, nato a Genova il 12/2/1971, Avv. TENANI Tiziana, nata a Firenze il 7/8/1954, Avv. TURNONE Annalisa, nata a Taranto, l'1/10/1976, Avv. VALLINO Franca, nata a Ivrea il 24/1/1960, Avv. VANARA Gea, nata a Savona il 18/11/1981, Avv. VERNIZZI Enrico, nato a Parma il 22/6/1971, Avv. VIACAVA Laura, nata a Varazze il 12/11/1960, Avv. VIVOLI Francesca Saveria, nata a Aosta il 30/5/1975, Avv. ZOCCALI Anna, nata a Reggio Calabria il 6/8/1972.

Resta ferma l'iscrizione al n. 5 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11574

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione non riconosciuta « Accademia Nazionale del Diritto », in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4, lett. *a)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 1° giugno 2010, pro.t m. dg DAG 9 giugno 2010, n. 81592.E , con la quale l'avv. Testa Carlo, nato a Roma il 14 novembre 1958, in qualità di legale rappresentante, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto» con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12, codice fiscale n. 97558160582 e partita IVA n. 10962431002, denominato «Organismo di Mediazione e Conciliazione»;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di due sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Roma, via Filippo Eredia n. 12 e Roma, via Leonardo Greppi n. 18;

che i formatori nelle persone di:

dott. Bugiolacchi Leonardo, nato a Roma il 2 gennaio 1967,

prof. Colombo Claudio, nato a Milano il 1° aprile 1966,

avv. Testa Carlo, nato a Roma il 14 novembre 1958,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone

l'accreditamento dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Accademia Nazionale del Diritto» con sede legale in Roma, via Filippo Eredia n. 12, codice fiscale n. 97558160582 e partita IVA n. 10962431002, denominato «Organismo di Mediazione e Conciliazione», tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11467

DECRETO 9 settembre 2010.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio U.N.E.P. di Milano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Milano in data 8 luglio 2010, prot. n. 2852/UG/2010/SCIOP dalla quale risulta che l'Ufficio U.N.E.P. di Milano non è stato in grado di funzionare per il trasferimento nella nuova sede nel giorno 14 giugno 2010 per sciopero del pubblico impiego;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio U.N.E.P. di Milano nel giorno 14 giugno 2010 per sciopero del pubblico impiego, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 settembre 2010

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato:
ALBERTI CASELLATI

10A11756

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mag IIdiko Katalin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Mag Ildiko Katalin nata a Szeged (Ungheria) il 27 dicembre 1971, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Altalanos apoloi es altanos asszisztens» conseguito in Ungheria presso la scuola secondaria sanitaria di Szeged «Kossuth Zsuzsanna» nell'anno 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Vista la nota prot. DGRUPS/IV/14811/P/I.5.i.J.3/2 in data 21 aprile 2006, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della Conferenza dei servizi del 31 marzo 2006, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 24 mesi pari a 50 CFU (1500 *ore)*, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia, immunoematologia, igiene ed epidemiologia, infermieristica clinica medica e piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica e sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale;

Considerato che la richiedente ha comunicato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota dal 4 giugno 2010 con la quale la clinica «Marienklinik» di Bolzano ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Altalanos apoloi es altanos asszisztens» conseguito in Ungheria presso la scuola secondaria sanitaria di Szeged «Kossuth Zsuzsanna» nell'anno 1990 dalla signora Mag Ildiko Katalin nata a Szeged (Ungheria) il 27 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Mag Ildiko Katalin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11687

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Miniliner S.r.l. in liquidazione. (Decreto n. 54086).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in sede territoriale, del 13 gennaio 2010, con il quale è stato concordato il ricorso alla CIGS in favore dei lavoratori della società Miniliner Srl in liquidazione, per il periodo dal 14 gennaio 2010 al 13 gennaio 2011;

Visto l'accordo in data 25 marzo 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Miniliner Srl in liquidazione, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 14 gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori dalla società di cui trattasi, di cui 42 piloti e 28 unità di personale non navigante addetto alla manutenzione aeromobile dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo);

Vista l'istanza con la quale la società Miniliner Srl in liquidazione, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 14 gennaio 2010 al 13 luglio 2010, in favore di 70 lavoratori dipendenti dalla sede di Orio al Serio (Bergamo);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 gennaio 2010 al 13 luglio 2010, in favore di 70 lavoratori dipendenti dalla società Miniliner Srl in liquidazione, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2010, in favore di 70 lavoratori (di cui 42 inquadrati nei trasporti aerei non di linea appartenenti al settore «pilotaggio» e 28 inquadrati come attività connesse ai trasporti aerei appartenenti al settore «manutenzione aeromobili aeroporto Orio al Serio»), dipendenti della società Miniliner Srl in liquidazione, unità di Orio al Serio (Bergamo), per il periodo dal 14 gennaio 2010 al 13 luglio 2010.

Matricola INPS: 1204825048/1203630674.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Miniliner Srl in liquidazione è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A11571

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 settembre 2010.

Estensione dell'attività di certificazione della Società C.S.I. S.p.A. in Bollate, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale n. 506, in data 4 giugno 2007, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale la società C.S.I. S.p.A. con sede a Bollate (Milano) in viale Lombardia, 20 è stata designata per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti;

Vista l'istanza prot. n. 0154/cor in data 17 febbraio 2010 con la quale la Società C.S.I. S.p.A., ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione a certificare prodotti dell'allegato A.1, parte 3ª, in conformità al d.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale viene costituito un Gruppo Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato d.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto l'esito delle verifiche eseguite presso la sede della società CSI nei giorni 13 e 14 settembre 2010 dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2010 dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area II- Normazione, Notifica e Controllo, allegato al foglio prot. n. 13060 in data 20 settembre 2010;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato d.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La Società C.S.I. S.p.A. con sede a Bollate (Milano) viale Lombardia, 20 è designata quale organismo di prova, per i moduli B, D, E, F ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto d.P.R. n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/3.55 Boccalini a doppio uso (a spruzzo/a pioggia);

A.1/3.56 Manichette (a naspo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2010

Il Capo Reparto: CARPINTERI

10A11832

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.255 del 2 novembre 2007, con il quale l'organismo «Agroqualità SpA», con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 ottobre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Monti Iblei ha comunicato di confermare «Agroqualità SpA» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Agroqualità SpA» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 ottobre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» con decreto 11 ottobre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 ottobre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A11688

DECRETO 17 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le

denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario lambrusco mantovano doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Sabbioneta»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della Indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 28 luglio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a Indicazione geografica tipica «Sabbioneta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “SABBIONETA”

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Sabbioneta", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Sabbioneta" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nello ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente iscritti nel Registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 189 del 14 agosto 2010 .

L' indicazione geografica tipica "Sabbioneta" , con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay,Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni **.**
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' indicazione geografica tipica “Sabbioneta” con la specificazione del vitigno: “Cabernet”, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' indicazione geografica tipica “Sabbioneta”, con la specificazione del vitigno: “Lambrusco”, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' indicazione geografica tipica "Sabbioneta", con la specificazione del vitigno: "Trebbiano", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano,Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' indicazione geografica tipica "Sabbioneta" con la specificazione del vitigno: "Riesling", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta" con la specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
I vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Sabbioneta" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta", seguita o meno dal riferimento al vitigno , non deve essere superiore a tonnellate 26 (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al D.M. 2 agosto 1996) sia per le tipologie bianco, rosso e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno .
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi;
9% per i frizzanti;

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni vengano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Sabbioneta" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Articolo 6

I vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta” all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volutici totali minimi:

“Sabbioneta “ bianco 10%;
“Sabbioneta” rosso 10%;
“Sabbioneta” rosato 10%;
“Sabbioneta” novello 11%;
“Sabbioneta” frizzante 10%;

Titolo alcoolometrico volumico minimo 10% anche per le tipologie con la specificazione del nome dei seguenti vitigni:
Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco), Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano.

Articolo 7

All’indicazione geografica tipica “Sabbioneta” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta” tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.

L’indicazione geografica tipica “Sabbioneta” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
SABBIONETA BIANCO	C073	X	888	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA BIANCO FRIZZANTE	C073	X	888	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA ROSSO	C073	X	999	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA ROSSO FRIZZANTE	C073	X	999	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA ROSSO NOVELLO	C073	X	999	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA ROSATO	C073	X	999	3	X	X	E	0	X
SABBIONETA ROSATO FRIZZANTE	C073	X	999	3	X	X	F	0	X
SABBIONETA ANCELLOTTA	C073	X	012	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA ANCELLOTTA FRIZZANTE	C073	X	012	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA ANCELLOTTA NOVELLO	C073	X	012	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA BARBERA	C073	X	019	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA BARBERA FRIZZANTE	C073	X	019	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA BARBERA NOVELLO	C073	X	019	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA CABERNET	C073	X	CAB	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA CABERNET FRIZZANTE	C073	X	CAB	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA CABERNET NOVELLO	C073	X	CAB	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA CABERNET FRANC	C073	X	042	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C073	X	042	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA CABERNET FRANC NOVELLO	C073	X	042	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA CABERNET SAUVIGNON	C073	X	043	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C073	X	043	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C073	X	043	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA CARMENERE	C073	X	336	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA CARMENERE FRIZZANTE	C073	X	336	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA CARMENERE NOVELLO	C073	X	336	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA CHARDONNAY	C073	X	298	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA CHARDONNAY FRIZZANTE	C073	X	298	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA CORTESE	C073	X	069	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA CORTESE FRIZZANTE	C073	X	069	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA CORVINA	C073	X	070	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA CORVINA FRIZZANTE	C073	X	070	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA CORVINA NOVELLO	C073	X	070	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA FORTANA	C073	X	084	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA FORTANA FRIZZANTE	C073	X	084	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA FORTANA NOVELLO	C073	X	084	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA GARGANEGA	C073	X	092	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA GARGANEGA FRIZZANTE	C073	X	092	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA GROPPELLO GENTILE	C073	X	104	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA GROPPELLO GENTILE FRIZZANTE	C073	X	104	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA GROPPELLO GENTILE NOVELLO	C073	X	104	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO	C073	X	LAM	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO FRIZZANTE	C073	X	LAM	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO NOVELLO	C073	X	LAM	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA MALVASIA	C073	X	131	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA MALVASIA FRIZZANTE	C073	X	131	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA MARZEMINO	C073	X	144	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA MARZEMINO FRIZZANTE	C073	X	144	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA MARZEMINO NOVELLO	C073	X	144	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA MERLOT	C073	X	146	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA MERLOT FRIZZANTE	C073	X	146	2	X	X	F	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
SABBIONETA MERLOT NOVELLO	C073	X	146	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA MOLINARA	C073	X	148	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA MOLINARA FRIZZANTE	C073	X	148	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA MOLINARA NOVELLO	C073	X	148	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA NEGRARA	C073	X	161	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA NEGRARA FRIZZANTE	C073	X	161	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA NEGRARA NOVELLO	C073	X	161	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA PINOT BIANCO	C073	X	193	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C073	X	193	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA PINOT GRIGIO	C073	X	194	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C073	X	194	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA PINOT NERO	C073	X	195	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA PINOT NERO FRIZZANTE	C073	X	195	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA PINOT NERO NOVELLO	C073	X	195	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA RIESLING	C073	X	RIE	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA RIESLING FRIZZANTE	C073	X	RIE	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA RONDINELLA	C073	X	212	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA RONDINELLA FRIZZANTE	C073	X	212	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA RONDINELLA NOVELLO	C073	X	212	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA SANGIOVESE	C073	X	218	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA SANGIOVESE FRIZZANTE	C073	X	218	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA SANGIOVESE NOVELLO	C073	X	218	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA SAUVIGNON	C073	X	221	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA SAUVIGNON FRIZZANTE	C073	X	221	1	X	X	F	0	X
SABBIONETA TREBBIANO	C073	X	TRE	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA TREBBIANO FRIZZANTE	C073	X	TRE	1	X	X	F	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
SABBIONETA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO DI SORBARA)	C073	X	115	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO DI SORBARA)	C073	X	115	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO DI SORBARA)	C073	X	115	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO GRASPAROSSA)	C073	X	116	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO GRASPAROSSA)	C073	X	116	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO GRASPAROSSA)	C073	X	116	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO MAESTRI)	C073	X	117	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO MAESTRI)	C073	X	117	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO MAESTRI)	C073	X	117	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO MARANI)	C073	X	118	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO MARANI)	C073	X	118	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO MARANI)	C073	X	118	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO SALAMINO)	C073	X	120	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO SALAMINO)	C073	X	120	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO SALAMINO)	C073	X	120	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO VIADANESE)	C073	X	121	2	X	X	E	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO VIADANESE)	C073	X	121	2	X	X	F	0	X
SABBIONETA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO VIADANESE)	C073	X	121	2	C	X	E	0	X
SABBIONETA RIESLING (RENANO)	C073	X	210	1	X	X	E	0	X
SABBIONETA RIESLING ITALICO	C073	X	209	1	X	X	E	0	X

10A11631

DECRETO 17 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dal consorzio volontario Lambrusco Mantovano DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Mantova» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2010 ;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il Capo dipartimento: CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "PROVINCIA DI MANTOVA"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, dolce,amabile, novello e passito;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 189 del 14 agosto 2010 .

L' indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay,Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni **.**

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Cabernet", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Lambrusco", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Trebbiano", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano,Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, , le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Riesling", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e passito.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Mantova.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", sia per le tipologie bianco, rosso e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 26, (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al DM 2 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

8,5% per i bianchi;
8,5% per i rosati;
8,5% per i rossi.
8,5% per i frizzanti
12% per i passiti

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, è consentito che dette operazioni vengano effettuate nelle province confinanti alla zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino a eccezione della tipologia passito, per la quale non deve essere superiore al 45%.

L'appassimento delle uve sarà in pianta o in modo naturale in ambienti ventilati e/o condizionati.

Articolo 6

I vini a indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

“Provincia di Mantova “ bianco 9,5%;
“Provincia di Mantova” rosso 9,5%;
“Provincia di Mantova” rosato 9,5%;
“Provincia di Mantova” novello anche con indicazione di vitigno 11%;
“Provincia di Mantova” frizzante, anche con indicazione di vitigno, 9,5%;
“Provincia di Mantova” passito, anche con indicazione di vitigno, secondo la vigente normativa.

I vini a indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova”, con la specificazione del nome dei seguenti vitigni : Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco), Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5%.

Articolo 7

All’indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini a indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Per i vini a indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova” tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.

L’indicazione geografica tipica “Provincia di Mantova” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
PROVINCIA DI MANTOVA BIANCO	C067	X	888	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA BIANCO FRIZZANTE	C067	X	888	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA BIANCO PASSITO	C067	X	888	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ROSSO	C067	X	999	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ROSSO DOLCE	C067	X	999	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA ROSSO AMABILE	C067	X	999	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA ROSSO FRIZZANTE	C067	X	999	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ROSSO NOVELLO	C067	X	999	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ROSSO PASSITO	C067	X	999	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ROSATO	C067	X	999	3	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ROSATO FRIZZANTE	C067	X	999	3	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ANCELLOTTA	C067	X	012	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ANCELLOTTA AMABILE	C067	X	012	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA ANCELLOTTA DOLCE	C067	X	012	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA ANCELLOTTA FRIZZANTE	C067	X	012	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ANCELLOTTA NOVELLO	C067	X	012	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA ANCELLOTTA PASSITO	C067	X	012	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA BARBERA	C067	X	019	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA BARBERA DOLCE	C067	X	019	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA BARBERA AMABILE	C067	X	019	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA BARBERA FRIZZANTE	C067	X	019	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA BARBERA NOVELLO	C067	X	019	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA BARBERA PASSITO	C067	X	019	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET	C067	X	CAB	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET AMABILE	C067	X	CAB	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET DOLCE	C067	X	CAB	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET FRIZZANTE	C067	X	CAB	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET NOVELLO	C067	X	CAB	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET PASSITO	C067	X	CAB	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET FRANC	C067	X	042	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET FRANC AMABILE	C067	X	042	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET FRANC DOLCE	C067	X	042	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET FRANC FRIZZANTE	C067	X	042	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET FRANC NOVELLO	C067	X	042	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET FRANC PASSITO	C067	X	042	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET SAUVIGNON	C067	X	043	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET SAUVIGNON AMABILE	C067	X	043	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET SAUVIGNON DOLCE	C067	X	043	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C067	X	043	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C067	X	043	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C067	X	043	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CARMENERE	C067	X	336	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CARMENERE AMABILE	C067	X	336	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA CARMENERE DOLCE	C067	X	336	2	X	X	E	0	D

PROVINCIA DI MANTOVA CARMENERE FRIZZANTE	C067	X	336	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CARMENERE NOVELLO	C067	X	336	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CARMENERE PASSITO	C067	X	336	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CHARDONNAY	C067	X	298	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CHARDONNAY FRIZZANTE	C067	X	298	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CHARDONNAY PASSITO	C067	X	298	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CORTESE	C067	X	069	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CORTESE FRIZZANTE	C067	X	069	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CORTESE PASSITO	C067	X	069	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CORVINA	C067	X	070	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CORVINA AMABILE	C067	X	070	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA CORVINA DOLCE	C067	X	070	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA CORVINA FRIZZANTE	C067	X	070	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CORVINA NOVELLO	C067	X	070	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA CORVINA PASSITO	C067	X	070	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA FORTANA	C067	X	084	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA FORTANA AMABILE	C067	X	084	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA FORTANA DOLCE	C067	X	084	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA FORTANA FRIZZANTE	C067	X	084	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA FORTANA NOVELLO	C067	X	084	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA FORTANA PASSITO	C067	X	084	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA GARGANEGA	C067	X	092	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA GARGANEGA FRIZZANTE	C067	X	092	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA GARGANEGA PASSITO	C067	X	092	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA GROPPELLO GENTILE	C067	X	104	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA GROPPELLO GENTILE NOVELLO	C067	X	104	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA GROPPELLO GENTILE AMABILE	C067	X	104	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA GROPPELLO GENTILE DOLCE	C067	X	104	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA GROPPELLO GENTILE FRIZZANTE	C067	X	104	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA GROPPELLO GENTILE PASSITO	C067	X	104	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO	C067	X	LAM	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO AMABILE	C067	X	LAM	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO DOLCE	C067	X	LAM	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO FRIZZANTE	C067	X	LAM	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO NOVELLO	C067	X	LAM	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO PASSITO	C067	X	LAM	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MALVASIA	C067	X	131	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MALVASIA FRIZZANTE	C067	X	131	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MALVASIA PASSITO	C067	X	131	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MARZEMINO	C067	X	144	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MARZEMINO AMABILE	C067	X	144	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA MARZEMINO DOLCE	C067	X	144	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA MARZEMINO FRIZZANTE	C067	X	144	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MARZEMINO NOVELLO	C067	X	144	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MARZEMINO PASSITO	C067	X	144	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MERLOT	C067	X	146	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MERLOT AMABILE	C067	X	146	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA MERLOT DOLCE	C067	X	146	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA MERLOT FRIZZANTE	C067	X	146	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MERLOT NOVELLO	C067	X	146	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MERLOT PASSITO	C067	X	146	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MOLINARA	C067	X	148	2	X	X	E	0	X

PROVINCIA DI MANTOVA MOLINARA DOLCE	C067	X	148	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA MOLINARA AMABILE	C067	X	148	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA MOLINARA FRIZZANTE	C067	X	148	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MOLINARA NOVELLO	C067	X	148	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA MOLINARA PASSITO	C067	X	148	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA NEGRARA	C067	X	161	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA NEGRARA DOLCE	C067	X	161	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA NEGRARA AMABILE	C067	X	161	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA NEGRARA FRIZZANTE	C067	X	161	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA NEGRARA NOVELLO	C067	X	161	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA NEGRARA PASSITO	C067	X	161	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT BIANCO	C067	X	193	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT BIANCO FRIZZANTE	C067	X	193	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT BIANCO PASSITO	C067	X	193	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT GRIGIO	C067	X	194	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C067	X	194	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT GRIGIO PASSITO	C067	X	194	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT NERO	C067	X	195	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT NERO AMABILE	C067	X	195	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT NERO DOLCE	C067	X	195	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT NERO FRIZZANTE	C067	X	195	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT NERO NOVELLO	C067	X	195	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA PINOT NERO PASSITO	C067	X	195	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING	C067	X	RIE	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING FRIZZANTE	C067	X	RIE	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING PASSITO	C067	X	RIE	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RONDINELLA	C067	X	212	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RONDINELLA DOLCE	C067	X	212	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA RONDINELLA AMABILE	C067	X	212	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA RONDINELLA FRIZZANTE	C067	X	212	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RONDINELLA NOVELLO	C067	X	212	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RONDINELLA PASSITO	C067	X	212	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA SANGIOVESE	C067	X	218	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA SANGIOVESE AMABILE	C067	X	218	2	X	X	E	0	C
PROVINCIA DI MANTOVA SANGIOVESE DOLCE	C067	X	218	2	X	X	E	0	D
PROVINCIA DI MANTOVA SANGIOVESE FRIZZANTE	C067	X	218	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA SANGIOVESE NOVELLO	C067	X	218	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA SANGIOVESE PASSITO	C067	X	218	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA SAUVIGNON	C067	X	221	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA SAUVIGNON FRIZZANTE	C067	X	221	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA SAUVIGNON PASSITO	C067	X	221	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA TREBBIANO	C067	X	TRE	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA TREBBIANO FRIZZANTE	C067	X	TRE	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA TREBBIANO PASSITO	C067	X	TRE	1	D	X	E	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per prodotti della vendemmia 2009 e precedenti									
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO DI SORBARA)	C067	X	115	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO DI SORBARA)	C067	X	115	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO DI SORBARA)	C067	X	115	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO PASSITO (DA LAMBRUSCO DI SORBARA)	C067	X	115	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO GRASPAROSSA)	C067	X	116	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO GRASPAROSSA)	C067	X	116	2	X	X	F	0	X

PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO GRASPAROSSA)	C067	X	116	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO PASSITO (DA LAMBRUSCO GRASPAROSSA)	C067	X	116	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO MAESTRI)	C067	X	117	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO MAESTRI)	C067	X	117	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO MAESTRI)	C067	X	117	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO PASSITO (DA LAMBRUSCO MAESTRI)	C067	X	117	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO MARANI)	C067	X	118	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO MARANI)	C067	X	118	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO MARANI)	C067	X	118	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO PASSITO (DA LAMBRUSCO MARANI)	C067	X	118	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO SALAMINO)	C067	X	120	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO SALAMINO)	C067	X	120	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO SALAMINO)	C067	X	120	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO PASSITO (DA LAMBRUSCO SALAMINO)	C067	X	120	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO (DA LAMBRUSCO VIADANESE)	C067	X	121	2	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO FRIZZANTE (DA LAMBRUSCO VIADANESE)	C067	X	121	2	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO NOVELLO (DA LAMBRUSCO VIADANESE)	C067	X	121	2	C	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA LAMBRUSCO PASSITO (DA LAMBRUSCO VIADANESE)	C067	X	121	2	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING (RENANO)	C067	X	210	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING (RENANO) FRIZZANTE	C067	X	210	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING (RENANO) PASSITO	C067	X	210	1	D	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING ITALICO	C067	X	209	1	X	X	E	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C067	X	209	1	X	X	F	0	X
PROVINCIA DI MANTOVA RIESLING ITALICO PASSITO	C067	X	209	1	D	X	E	0	X

10A11638

DECRETO 20 settembre 2010.

Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione del vino spumante DOP «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco» per la campagna vendemmiale 2010/2011, ai sensi del disposto di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009, recante talune modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, in particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, così come modificato con il regolamento (CE) della Commissione n. 1166 del 30 novembre 2009, che prevede che le partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» ed altri, elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5% vol.;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

Vista l'istanza presentata in data 31 agosto 2010 dal Consorzio per la tutela della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, è stata richiesta la riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un tenore non inferiore all'8,5% vol. delle partite, ottenute nella corrente campagna vendemmiale 2010/2011, destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della citata DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», ai sensi ed alle condizioni previste dalla citata normativa comunitaria;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. 478039 del 10 settembre 2010 dalla regione Veneto sulla predetta istanza;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vendemmiale 2010/2011, il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», riconosciuta con il decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato in premessa, è fissato a 8,5%, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, così come modificato con il regolamento (CE) della Commissione n. 1166 del 30 novembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A11695

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Aissatou Diakhate, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Aissatou Diakhate, cittadina senegalese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diplome de fin de formation, conseguito presso il Complexe yacine coiffure (Dakar - Senegal), Scuola di formazione professionale in parrucchiera, della durata di 2 anni per 1520 ore teorico pratiche, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aissatou Diakhate, cittadina senegalese, nata a Pikine (Senegal) in data 15 settembre 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11466

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Luigi Fallica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Fallica, cittadino francese, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale pluriennale maturata in qualità di parrucchiere capo presso il Salone S.A.R.L. Tenaillon – Nantes (Francia) per oltre 9 anni (dal 1975 a gennaio 2009 - valutabile dal 2000), per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli artt. 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Luigi Fallica, cittadino francese, nato a Paternò (CT) in data 14 giugno 1951, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005, e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11473

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Brigitte Dempfer-Glanzer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Brigitte Dempfer-Glanzer, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di parrucchiere e confezionatore di parrucche, conseguito presso la Scuola professionale per parrucchieri di Villach 1 (Camera di Commercio della Carinzia - Austria), della durata di 3 anni con tirocinio, unitamente all'esperienza professionale maturata, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'atti-

vità di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Brigitte Dempfer-Glanzer, cittadina italiana, nata a Villach (Austria) in data 27 febbraio 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11465

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sviatlana Piakhota, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Sviatlana Piakhota, cittadina bielorussa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma postsecondario di qualifica di parrucchiera, conseguito presso la scuola tecnica professionale n. 12 della città di Minsk (Bielorussia), della durata di 1 anno, attesta lavoro dipendente per 1 anno e 4 mesi in Italia, unitamente all'esperienza professionale maturata, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sviatlana Piakhota, cittadina bielorussa, nata a Minsk (Bielorussia)in data 22 aprile 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Rma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11470

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Adil Assali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Adil Assali, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di acconciatore, conseguito presso la scuola parrucchieri Istituti Pigier di Settat (Marocco), della durata di un anno per 1400 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore in qualità di lavoratore autonomo per oltre due anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Adil Assali, cittadino italiano, nato a Settat (Marocco) in data 22 giugno 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11471

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Alemayehu Negash Dejene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Alemayehu Negash Dejene, cittadino etiope, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma «SO-ME Hair Dressing and Cosmetology Training Center» di Addis Abeba (Etiopia), conseguito presso la Scuola SO-ME Centro d'Istruzione di parrucchieria e cosmetica di Addis Abeba, della durata di 5 mesi circa, unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore in qualità di lavoratore dipendente per complessivi 8 (otto) anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Alemayehu Negash Dejene, cittadino etiope, nato a Shoa (Etiopia) in data 04 luglio 1976, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11472

DECRETO 23 settembre 2010.

Modifica al decreto 10 gennaio 2005 recante specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, riguardante l'attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 gennaio 2005, pubblicato nel S.O. n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2005, recante le specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273, del 21 novembre 2008, concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2009, concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2010, concernente la conferma delle deleghe di funzioni ai Vice Ministri presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani e on. dott. Adolfo Urso;

Ravvisata la necessità di modificare alcune specifiche tecniche a seguito delle variazioni intervenute per la pubblicazione del Piano Nazionale delle Ripartizione delle Frequenze, per le nuove versioni delle norme tecniche di riferimento e per la nuova versione delle raccomandazione CEPT ERC/ REC 70-03, relativa alle apparecchiature di debole potenza;

Viste la notifica alla Commissione europea n. 2010/0100/I ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e alla direttiva 98/48/CE;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea con messaggio n. 104 relativo alla notifica n. 2010/0100/I;

Decreta:

Art. 1.

Le specifiche tecniche delle interfacce per le apparecchiature radio, riportate nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, sostituiscono le corrispondenti riportate nelle schede di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 10 gennaio 2005, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2010

Il vice Ministro: ROMANI

ALLEGATO

Apparati a corto raggio utilizzati come radiomicrofoni	**10**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Dispositivi a corto raggio	
Banda di frequenza	a) 41,0 – 43,6 MHz b) 174-223 MHz c) 470-854 MHz d) 173,965-174,015 MHz e) 863-865 MHz	a) banda di frequenze assegnata a radiomicrofoni a banda stretta b), c) banda di frequenze assegnata ai radiomicrofoni professionali d) banda di frequenze utilizzabile per apparati in ausilio ad audiolesi e) banda di frequenze utilizzabile da radiomicrofoni non professionali
Canalizzazione	a) ,d) 50 kHz b), c), e) nessuna spaziatura	
Modulazione / Larghezza di banda occupata		
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	a) 10 mW e.r.p. b) 50 mW e.r.p. c) 50 mW e.r.p. d) 2 mW e.r.p. e) 10 mW e.r.p.	
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	a), d), e) Libero uso b), c) Autorizzazione generale	
Ulteriori requisiti essenziali,		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	a), b), c), d) EN 300 422 e) EN 301 3570	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Apparati radioelettrici di debole potenza utilizzati in ausilio alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia e della sicurezza notturna	**14**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Debole potenza	
Frequenze	a) 26,875 MHz; 26,885 MHz b) 43,3000 MHz; 43,125 MHz 43,3250 MHz; 43,375 MHz 43,3500 MHz; 43,3625 MHz	
Canalizzazione	a) 10 kHz b) 12,5 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata	a) Angolare e AM/SSB b) Angolarez	
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	a) 1 W; 4 W; 5 W b) 4 W	a) 1 W:Potenza massima equivalente irradiata con modulazione AM /SSB ; 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare; 5 W: Potenza massima di uscita con modulazione AM / SSB b) 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare.
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Autorizzazione generale	
Ulteriori requisiti essenziali		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 300 135	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Apparati radioelettrici di debole potenza utilizzati in ausilio alle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole	**15**

Parte normativa

Parametro	**Descrizione**	**Commento**
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Debole potenza	
Frequenze	a) 26,895 MHz; 26,905 MHz b) 43,3750 MHz; 43,3875 MHz 43,4000 MHz; 43,4125 MHz 43,4250 MHz; 43,4375 MHz	
Canalizzazione	a) 10 kHz b) 12,5 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata	a) Angolare e AM/SSB b) Angolarez	
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	a) 1 W; 4 W; 5 W b) 4 W	a) 1 W:Potenza massima equivalente irradiata con modulazione AM /SSB ; 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare; 5 W: Potenza massima di uscita con modulazione AM / SSB b) 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare.
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Autorizzazione generale	
Ulteriori requisiti essenziali		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	**Descrizione**	**Commento**
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 300 135	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Apparati radioelettrici di debole potenza utilizzati per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave	**16**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Debole potenza	
Frequenze	a) 26,915 MHz; 26,925 MHz 26,935 MHz b) 43,4500 MHz; 43,4625 MHz 43,4750 MHZ; 43,4875 MHz	
Canalizzazione	a) 10 kHz b) 12,5 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata	a) Angolare e AM/SSB b) Angolarez	
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	a) 1 W; 4 W; 5 W b) 4 W	a) 1 W:Potenza massima equivalente irradiata con modulazione AM /SSB ; 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare; 5 W: Potenza massima di uscita con modulazione AM / SSB b) 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare.
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Autorizzazione generale	
Ulteriori requisiti essenziali		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 300 135	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Apparati radioelettrici di debole potenza utilizzati in ausilio ad attività sportive ed agonistiche	**17**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Debole potenza	
Frequenze	a) 26,945 MHz; 26,955 MHz b) 43,5000 MHz; 43,5125 MHz 43,5250 MHZ; 43,5375 MHz	
Canalizzazione	a) 10 kHz b) 12,5 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata	a) Angolare e AM/SSB b) Angolarez	
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	a) 1 W; 4 W; 5 W b) 4 W	a) 1 W:Potenza massima equivalente irradiata con modulazione AM /SSB ; 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare; 5 W: Potenza massima di uscita con modulazione AM / SSB b) 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare.
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Autorizzazione generale	
Ulteriori requisiti essenziali		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 300 135	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Apparati radioelettrici di debole potenza utilizzati in ausilio alle attività professionali, sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate	**18**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Debole potenza	
Frequenze	a) 26,855 MHz; 26,865 MHz b) 43,5500 MHz; 43,5625 MHz 43,5750 MHZ; 43,5875 MHz	
Canalizzazione	a) 10 kHz b) 12,5 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata	a) Angolare e AM/SSB b) Angolarez	
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	a) 1 W; 4 W; 5 W b) 4 W	a) 1 W:Potenza massima equivalente irradiata con modulazione AM /SSB ; 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare; 5 W: Potenza massima di uscita con modulazione AM / SSB b) 4 W: Potenza massima di uscita o equivalente irradiata con modulazione angolare.
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Autorizzazione generale	
Ulteriori requisiti essenziali		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 300 135	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Apparati a corto raggio per applicazioni audio senza fili	**49**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Dispositivi a corto raggio	
Banda di frequenza	a) 865 - 865 MHz b) 864,8 – 865,0 MHz c) 87,5 - 108 MHz	b) applicazioni vocali a banda stretta
Canalizzazione	a) nessuna spaziatura b) 50 kHz c) 200 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata		
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	a) 10 mW e.r.p. b) 100 mW e.r.p. c) 50 nW e.r.p.	
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Libero uso	
Ulteriori requisiti essenziali,		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	a), c) EN 301 357 b) EN 300 220	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Apparati per comunicazioni vocali a corta portata denominati "PMR 446"	**50**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre privato	
Applicazione	Comunicazioni vocali analogiche	
Banda di frequenza	446 – 446,1 MHz	
Canalizzazione	12,5 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata		
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	500 mW e.r.p.	
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Libero uso	L'uso degli apparati è l'assoggettato ai contributi per il possesso degli apparati stessi.
Ulteriori requisiti essenziali,		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 300 296	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza	**52**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiodiffusione sonora, pubblico e privato	
Applicazione		
Banda di frequenza	87,5 – 108 MHz	
Canalizzazione		
Modulazione / Larghezza di banda occupata		
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza		
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Concessione	
Ulteriori requisiti essenziali,		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 302 018	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

Sistemi ponti radio in ausilio alla radiodiffusione sonora private.	**53**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Fisso	Le interconnessioni con apparati del servizio fisso punto-punto da parte di soggetti non autorizzati sono illegali. Anche nel caso del servizio fisso punto-multipunto, quando le apparecchiature radio terminali sono gestite direttamente dall'operatore licenziatario e non da singoli utenti, le interconnessioni da parte di soggetti non autorizzati sono illegali
Applicazione		
Banda di frequenza	2367,5 ÷ 2372,5 MHz 2440 ÷ 2450 MHz 2468 ÷ 2483,5 MHz	
Canalizzazione	200 kHz	
Modulazione / Larghezza di banda occupata		
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza	+33 dBm	Guadagno di antenna minimo: 29 dBi
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio	Autorizzazione	
Ulteriori requisiti essenziali,		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informativa

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	EN 300 454; EN 302 217	
Numero di notifica	2010/0100/I	
Osservazioni		

10A11759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 settembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Alisade» (fluticasone furoato). (Determinazione/C n. 440/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ALISADE (fluticasone furoato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 6 ottobre 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/474/001 - 27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 30 erogazioni un flacone;

EU/1/08/474/002 - 27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 60 erogazioni un flacone;

EU/1/08/474/003 - 27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 120 erogazioni un flacone.

Titolare A.I.C.: «Glaxo Group Ltd».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 e 17 dicembre 2008;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ALISADE (fluticasone furoato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 30 erogazioni un flacone, A.I.C. n. 038807018/E (in base 10), 1509HB (in base 32);

27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 60 erogazioni un flacone, A.I.C. n. 038807020/E (in base 10), 1509HD (in base 32);

27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 120 erogazioni un flacone, A.I.C. n. 038807032/E (in base 10), 1509HS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: adulti, adolescenti (12 anni e oltre) e bambini (6-11 anni): «Alisade» è indicato per il trattamento dei sintomi della rinite allergica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Alisade» (fluticasone furoato) è classificata come segue:

confezioni:

27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 30 erogazioni un flacone, A.I.C. n. 038807018/E (in base 10), 1509HB (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 60 erogazioni un flacone, A.I.C. n. 038807020/E (in base 10), 1509HD (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

27,5 mcg/erogazione spray nasale, sospensione - uso endonasale - flacone (vetro) in erogatore in plastica 120 erogazioni un flacone, A.I.C. n. 038807032/E (in base 10), 1509HS (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alisade» (fluticasone furoato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A11696

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e società autostrade Valdostane S.p.a. (Deliberazione n. 17/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, ed in particolare l'art. 6 che istituisce un Fondo centrale di garanzia, poi soppresso dall'art. 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria);

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994), recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998, emanata di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Direttiva per la revisione degli strumenti convenzionali tra ANAS e società concessionarie di autostrade»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999, supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che all'art. 11 stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando, al comma 1030, modifiche alla normativa citata al visto precedente e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la possibilità per il concessionario di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio;

Visto l'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione abroga, l'art. 1, comma 1021, della citata legge n. 296/2006, dettando una nuova disciplina in tema di «sovrapprezzi» alle tariffe autostradali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 202, ha disposto che gli schemi di convenzioni autostradali sottoscritti con ANAS sino alla data del 31 dicembre 2009 sono approvati *ope legis* «a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzioni già approvati»;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito, ai sensi del punto 20 della delibera n. 65 del 1996, e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione, negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato, dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della citata legge n. 296/2006;

Viste le note 27 ottobre 2009, n. 42437, e 17 novembre 2009 n. 45947, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, rispettivamente, lo schema di «convenzione unica» siglato in data 2 settembre 2009 tra «ANAS S.p.a.» e la «SAV S.p.a.», corredato dai relativi allegati e da relazione istruttoria, e documentazione integrativa;

Considerato che il NARS, nella seduta del 16 dicembre 2009, ha reso il parere n. 10 con cui si è pronunciato favorevolmente in merito allo schema di «convenzione unica» tra «ANAS» e «SAV», a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, il Ministero di settore ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno formulato ulteriori osservazioni oltre a quelle rappresentate in sede NARS;

Considerato che, con nota 4 marzo 2010, n. 9508, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce di quanto previsto dal citato art. 2, comma 202, della legge n. 191/2009, ha richiesto, previo parere del NARS, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato di alcuni schemi di «convenzione unica», tra cui quello all'esame;

Considerato che il NARS si è nuovamente pronunziato sul predetto schema di convenzione, nella seduta dell'11 maggio 2010 (parere n. 9) alla luce del nuovo quadro normativo;

Considerato che la «Società autostrade valdostane S.p.a.» ha richiesto ad «ANAS S.p.a.» il riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi della citata delibera di questo Comitato n. 39/2007 optando per l'applicazione della formula tariffaria introdotta a seguito delle modifiche all'art. 8-*duodecies* del decreto-legge n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata la nota n. 20656 di pari data, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esprime le motivazioni per cui non ritiene recepibili le indicazioni di carattere generale formulate dal NARS in merito alle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo a favore del concessionario in caso di recesso, revoca e risoluzione della convenzione, alla rimodulazione del debito verso il Fondo centrale di garanzia ed alle verifiche sui parametri di costruzione dei piani economico-finanziari;

Considerato che con nota 12 maggio 2010, n. 40198, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, segnala che l'appunto istruttorio predisposto dagli uffici di questo Comitato per la riunione preparatoria dell'odierna seduta include le prescrizioni richieste dalla RGS anche in linea

con le indicazioni del NARS, salve le definitive valutazioni dello stesso Ministero in ordine alla destinazione dei profitti aggiuntivi derivanti dall'incremento del volume di traffico rispetto alle previsioni;

Considerato che con successiva nota 3 maggio 2010, n. 43722, consegnata in seduta, il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla richiamata lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 20656 dell'11 maggio 2010;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto:

1. Dei contenuti dello schema di «convenzione unica» da stipulare tra «ANAS S.p.a.» e la «SAV S.p.a.» e, in particolare, che:

lo schema di convenzione ha per oggetto l'integrale ed unitaria regolamentazione del rapporto tra il concedente ed il concessionario per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di tutti gli interventi già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio o di solo esercizio dalla convenzione, stipulata in data 28 gennaio 2003; le nuove opere sono relative alla sicurezza stradale ed ambientale oltre a interventi nelle gallerie ai fini della sicurezza e del miglioramento della viabilità di adduzione;

il piano economico-finanziario prevede un totale investimenti, al 2013, pari a 79,5 milioni di euro di cui 27,9 milioni di euro effettuati al 31 dicembre 2008 e 51,6 milioni di euro da effettuarsi nel quinquennio 2009-2013, comprensivi di circa 8 milioni di euro per la realizzazione di una prima parte di interventi da eseguirsi nelle gallerie ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006;

l'importo delle opere in esercizio al 31 dicembre 2008 ammonta a 562,1 milioni di euro: pertanto il totale degli investimenti alla scadenza prevista al 31 dicembre 2032 ammonterà a 613,8 milioni di euro;

al termine della concessione (anno 2032) non è previsto alcun valore di subentro;

la società concessionaria risulta esposta nei confronti del soppresso Fondo centrale di garanzia per un importo pari a 185,8 milioni di euro, di cui è previsto il rimborso entro l'anno 2025;

il WACC (tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 9,67 per cento;

la concessionaria, come esposto, ha optato per la formula di adeguamento tariffario semplificata, assumendo a riferimento il tasso di inflazione effettiva degli ultimi dodici mesi, calcolato sulla base della variazione media annua dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC)* registrata dall'ISTAT nel periodo 1° luglio-30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria, e quantificando nel 70 per cento la misura dell'inflazione da considerare;

la convenzione prevede anche l'applicazione di una componente X di segno negativo, quale fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e che comporta un aumento medio della tariffa, nel quinquennio 2010-2014, pari all'8,05 per cento;

il valore del parametro K, effettuato sul valore degli investimenti nel quadriennio 2011-2014, comporta un aumento della tariffa, nello stesso quinquennio, del 2,25% annuo;

l'art. 19 e l'allegato C individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati e riferiti all'incidentalità ed allo stato strutturale delle pavimentazioni e le cui variazioni nella fattispecie rilevano solo ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, mentre l'art. 30 del medesimo schema stabilisce a carico del concessionario l'onere di redigere la Carta dei servizi e di procedere al suo aggiornamento annuale e l'art. 3.2, lettera *e)* prevede l'obbligo del concessionario stesso di introdurre le modifiche agli indicatori di qualità che risultano necessarie ai sensi delle direttive di questo Comitato adottate anche in attuazione del citato art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004.

2. Della necessità di confermare, in relazione alle considerazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze nella citata lettera del 13 maggio 2010, lo stralcio dei «mutamenti del quadro legislativo e regolatorio» dalle cause legittimanti la corresponsione di un indennizzo da parte del concedente in caso di cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nonché della necessità di verifiche sulla correttezza dei parametri di costruzione del piano economico-finanziario;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono formulate, in ordine allo schema di convenzione tra «ANAS S.p.a.» e «SAV S.p.a.», le seguenti prescrizioni intese ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica:

l'art. 3, comma 2, è da integrare richiamando la direttiva del 30 luglio 2007 citata in premessa ed in modo da prevedere che il concessionario si impegni:

aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami di azienda e altre operazioni di trasformazione societaria) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla lettera *aa)* che, all'esito dell' operazione stessa, il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente, per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lettere *aa)* e *bb)*, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 139/2004, nonché alla normativa nazionale;

deve essere adeguato l'art. 5-*bis* in modo da prevedere che, in ottemperanza a quanto previsto in materia dalla direttiva emanata ai sensi dell'art. 1, comma 1025,

della legge n. 296/2006 e meglio specificata in premessa, il piano economico-finanziario venga rimodulato prevedendo la restituzione anticipata rispetto all'attuale piano di rimborso, del debito verso l'ex Fondo centrale di garanzia nei limiti dei flussi di cassa netti disponibili annualmente come riportati nel suddetto piano;

considerato che l'art. 3, comma 2, lettera *v)* fa riferimento esclusivamente alle garanzie previste dal titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e che l'art. 6 non prevede esplicitamente tutte le garanzie richieste dalla vigente normativa, tra l'altro, per la fase di gestione, il predetto art. 6 deve essere adeguatamente integrato in modo che risulti che il concessionario è tenuto a fornire tutte le garanzie assicurative di cui all'art. 86, comma 1, lettera *o)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

è da rivedere la clausola (art. 9) sulla decadenza calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti, sostituendo come segue il comma 3: «Il concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad eccezione di quelli di natura finanziaria, di cui è titolare il concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del concedente al concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari»;

all'art. 9-*bis*, primo comma, deve essere eliminato l'inciso «ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e regolatorio»;

deve essere integrato l'art. 11, comma 7, con una clausola che preveda l'accollo al concessionario degli oneri di progettazione nell'ipotesi che la medesima non sia approvata in sede di Conferenza dei servizi;

all'art. 11, comma 8, deve essere prevista la destinazione di tutti gli extraprofitti relativi allo svolgimento di attività commerciali su sedimi demaniali e realizzati nell'ultimo periodo regolatorio al riequilibrio del piano economico-finanziario;

l'art. 12, comma 1, è da integrare indicando le disposizioni normative che ne fissano la misura;

deve essere modificata la clausola di cui all'art. 13 della convenzione prevedendo che tutti i ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento a fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, sono destinati al riequilibrio economico finanziario della concessione;

debbono essere chiariti i motivi dell'inserimento del fattore X nell'ambito della formula tariffaria semplificata, posto che tale componente, che viene presentata quale fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, non è di norma ricompreso nella formula tariffaria semplificata (art. 15);

all'art. 17-*bis*, comma 1 prevedere che «le somme accantonate diventeranno disponibili per il concessionario, su apposita disposizione del concedente, al raggiungimento del valore dell'investimento previsto nel piano finanziario incrementato dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa di piano finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà in sede di aggiornamento del piano finanziario».

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di avere cura di:

adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi vengano sottoposte a questo Comitato linee-guida previste ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 nella stesura aggiornata richiesta ad «ANAS S.p.a.» con nota 28 ottobre 2009, n. 42779, e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario emanato con il citato decreto interministeriale n. 125/1997;

sottoporre, in tempi brevi, a questo Comitato anche la proposta di integrazione degli standard di qualità e di misurazione e verifica dei relativi livelli prevista all'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società quotate operanti in altri settori del comparto trasporti;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, garantendo nel contempo un monitoraggio costante;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a riferire, in esito alle verifiche condotte tra il concedente e il concessionario, al termine del primo periodo regolatorio in merito, tra l'altro alla portata della clausola che prevede la riprogrammazione e la remunerazione, come nuovi, degli interventi non realizzati nel periodo precedente (art. 17.4).

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010,
Ufficio controllo Ministeri Economico-Finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 340.

10A11820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xvirlabiale»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1816 del 14 settembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XVIRLABIALE, nella forma e confezione: "5% crema" tubo da 2 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: ABC Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino - Codice Fiscale 08028050014.

Confezione: "5% crema" tubo da 2 g.

AIC n° 039965013 (in base 10) 163NBP (in base 32).

Forma Farmaceutica: Crema.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: ABC Farmaceutici – Divisione UNIBIOS – Via Silvio Pellico, 3 - Trecate – Novara.

Produttore del prodotto finito: Lab.It.Biochim.Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba - Como, Via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio Attivo: aciclovir 5 g

eccipienti: tefose 1500 11,0 g; glicerina 8,0 g; acido stearico 3,3 g; paraffina liquida 4,0 g; metil-para-idrossibenzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g

Indicazioni terapeutiche: Xvirlabiale è indicato nel trattamento delle infezioni da virus herpes simplex delle labbra (herpes labialis ricorrente) negli adulti e negli adolescenti (di età superiore ai 12 anni).

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 033482, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n° 039965013 - "5% crema" tubo da 2 g.

Classe: "C-bis".

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 039965013 - "5% crema" tubo da 2 g - OTC: Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11629

Modifica dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vagifem»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1817 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Novo Nordisk A/S, con sede legale e domicilio in Novo Allè, DK.2880 - Bagsvaerd (Danimarca).

Medicinale: VAGIFEM.

Variazione AIC: 15.b.2 Presentazione di certificato di idoneità della Farmac. eur. nuovo o aggiornato da parte di nuovo produtt. (sost. o aggiunta) di altre sostanze - modifica delle specifiche del principio attivo/intermedio/materiale di partenza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di "Umbrella variation" come di seguito specificato:

aggiornamento certificato di conformità alla Ph. Eur. per il p.a. estradiolo

c) R2-CEP 1995-017-Rev02 del 01.10.2007 con

aggiornamento della ragione sociale del produttore di p.a. da Schering AG a Bayer Schering Pharma AG;

aggiornamento dei siti di produzione: Schering Pharma AG - Bergkamen (Germania); Schering Pharma AG - Berlino (Germania) per setacciatura e micronizzazione.

Il p.a. è controllato sulla base delle specifiche della relativa monografia e delle specifiche aggiuntive previste dal CEP (ogni altra impurezza oltre quelle della monografia NMT 0,10%; solventi residui: etanolo NMT 0,2%).

Il periodo di retest fissato dal CEP è di 5 anni in sacca LDPE.

2) R2-CEP 1995-001-Rev 02 del 26.02.2007 con

aggiornamento della ragione sociale del produttore di p.a. da Diosynth BV a NV Organon.

Il p.a. è controllato sulla base delle specifiche della relativa monografia e delle specifiche aggiuntive previste dal CEP (solventi residui: etanolo NMT 2000 *ppm)*.

Il periodo di retest fissato dal CEP è di 5 anni in sacca in polietilene;

modifica delle specifiche utilizzate dal produttore di prodotto finito Novo Nordisk per il controllo interno del p.a.:

modifica della specifica "aspetto del p.a.": da specifica interna a "secondo Ph. Eur."

eliminazione delle specifiche "6-cheto-estradiolo" e "contaminazione microbica" non più previste dalla monografia di Ph. Eur,

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 028894018 - "25 mcg compresse vaginali" 15 compresse vaginali in applicatori.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11630

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoiodarsolo»

Estratto determinazione V&A.N/N°1818 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Laboratori Baldacci S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Michele Degli Scalzi, 73 - 56100 Pisa - Codice Fiscale 00108790502.

Medicinale: NEOIODARSOLO.

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica presentata in forma di "Umbrella variation" relativa alla presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea aggiornato/nuovo, relativo al produttore del principio attivo cianocobalamina:

Indirizzo del produttore (certificato) - Sanofi Chimie - 9, Rue Du Presid. Salvadore Allende - 94250 Gentilly (FR);

Indirizzo del sito di produzione Sanofi Chimie – 143, Avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville (FR).

CEP: R1-CEP 1998-056-rev 05,

relativamente alla confezione: AIC N. 023296039 - 10 flaconcini orali 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11635

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Progeffik»

Estratto determinazione V&A.N/N°1822 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Effik Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Lincoln, 7/A, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano - Codice Fiscale 03151350968.

Medicinale: PROGEFFIK.

Variazione AIC: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un produttore di p.a. progesterone:

FIS - Fabbrica italiana Sintetici - Viale Milano, 26 - Montecchio Maggiore (VI),

relativamente alla confezione : AIC N. 035042011 - "100 mg capsule molli" 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11636

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Progeffik»

Estratto determinazione V&A.N/N°1823 del 14 settembre 2010

Titolare AIC: Effik Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Lincoln, 7/A, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano - Codice Fiscale 03151350968.

Medicinale: PROGEFFIK.

Variazione AIC: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un produttore di p.a. progesterone:

FIS – Fabbrica italiana Sintetici – Viale Milano, 26 – Montecchio Maggiore (VI),

relativamente alla confezione : AIC N. 035042035 - "200 mg capsule molli " 15 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11637

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1340/2009 dell'11 settembre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blopresid».

Nell'estratto della determinazione n. 1340/2009 dell'11 settembre 2009 relativa al medicinale per uso umano BLOPRESID pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2009 - serie generale - n. 229, supplemento ordinario n. 180, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: dove è scritto «*candesartan*», leggasi «*candesartan cilexetil*».

10A11697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clexane».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1723 del 9 settembre 2010

Medicinale: CLEXANE.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo).

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 026966034 «2000 UI AXA soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 026966046 «4000 UI AXA soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,4 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11757

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati relativi all'istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, che consente ai concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori di presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato di iscrizione indicante le referenze che ne hanno permesso il rilascio e la relativa classificazione;

Visto il successivo comma 2, secondo cui l'iscrizione suddetta - se certificata dall'Autorità - costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione di idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, nei limiti indicati dalla norma;

Vista la previsione del seguente comma 5, che dispone la pubblicazione degli elenchi sul profilo del committente e sul casellario informatico dell'Autorità;

Considerato che le suindicate disposizioni mirano - attraverso la funzione di certificazione dell'Autorità - ad introdurre uno strumento di semplificazione procedurale a vantaggio dei soggetti che operano nel mercato delle forniture e dei servizi pubblici, con i conseguenti benefici in termini di costi e tempi;

Ritenuto comunque opportuno precisare che gli elenchi ufficiali di cui all'art.45 del decreto legislativo n. 163/2006 vanno distinti dagli altri eventuali elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti, al fine di selezionare gli operatori economici da consultare per l'affidamento «in economia» - tramite cottimo fiduciario - di servizi o forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (137.000 euro), così come previsto dall'art. 125, comma 11, del medesimo decreto legislativo n.163/2006;

Considerato che ad oggi le comunicazioni di istituzione di elenchi ufficiali, da parte di amministrazioni o di enti appaltanti, sono pervenute in numero limitato e risultano talora prive di alcune informazioni utili ai fini della certificazione ad opera dell'Autorità e della conseguente pubblicazione sul casellario informatico;

Ritenuto che per dare compiuta attuazione alla norma in questione e consentire all'Autorità un'ottimale erogazione del correlato servizio - con i conseguenti benefici per le stazioni appaltanti (con snellimento delle attività di verifica) e per gli operatori economici (con riduzione della mole documentale da produrre per ciascuna gara) - risulta necessario disporre di un esaustivo quadro di conoscenza relativo a tutti gli elenchi ufficiali finora istituiti in Italia;

Comunica:

Che le tutte le amministrazioni o gli enti appaltanti che hanno già istituito gli elenchi di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 163/2006 sono tenuti, qualora non l'avessero già fatto, a comunicarli a questa Autorità in formato word o pdf al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.certificazioni@avcp.it entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato;

Che le informazioni relative alla istituzione degli elenchi ufficiali dovranno ricomprendere:

a) le liste degli operatori economici iscritti, con indicazione della corrispondente classificazione attribuita;

b) le indicazioni in ordine alle modalità con le quali sono state istituite dette liste (allegando il relativo bando o avviso), con particolare riferimento a:

criteri che disciplinano la documentazione richiesta agli operatori economici interessati ad essere iscritti negli elenchi;

modalità di esercizio delle verifiche, effettuate dalle amministrazioni appaltanti, dei requisiti dichiarati dai medesimi operatori all'atto della richiesta di iscrizione;

previsioni circa la durata o l'aggiornamento periodico delle liste;

presupposti della sospensione e della cancellazione degli operatori economici dagli elenchi stessi.

Che, in esito all'esame dei dati pervenuti, l'Autorità procederà agli adempimenti di competenza, finalizzati ad identificare quegli elenchi ufficiali istituiti ai sensi dell'art.45 del decreto legislativo n.163/2006, per i quali sia possibile fornire l'indispensabile avallo per la certificazione e successiva pubblicazione sul casellario informatico.

10A11546

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Barquisimeto (Venezuela)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*omissis*);

Decreta:

La Signora Palmira Natale Di Santandreu, Vice Console onorario in Barquisimeto (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Caracas);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Barquisimeto;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Caracas;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Barquisimeto, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Caracas;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11686

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3120
Yen	112,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,655
Corona danese	7,4489
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84545
Fiorino ungherese	279,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093

Zloty polacco	3,9450
Nuovo leu romeno	4,2668
Corona svedese	9,1459
Franco svizzero	1,3156
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9295
Kuna croata	7,2840
Rublo russo	40,7955
Lira turca	1,9595
Dollaro australiano	1,3852
Real brasiliano	2,2710
Dollaro canadese	1,3536
Yuan cinese	8,8008
Dollaro di Hong Kong	10,1840
Rupia indonesiana	11760,82
Rupia indiana	59,9160
Won sudcoreano	1521,07
Peso messicano	16,7411
Ringgit malese	4,0685
Dollaro neozelandese	1,7985
Peso filippino	57,613
Dollaro di Singapore	1,7475
Baht tailandese	40,337
Rand sudafricano	9,3273

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11814

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3364
Yen	113,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,578
Corona danese	7,4499
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85530
Fiorino ungherese	279,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095

Zloty polacco	3,9415
Nuovo leu romeno	4,2590
Corona svedese	9,1276
Franco svizzero	1,3217
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8965
Kuna croata	7,2840
Rublo russo	41,4560
Lira turca	1,9849
Dollaro australiano	1,3983
Real brasiliano	2,2798
Dollaro canadese	1,3678
Yuan cinese	8,9644
Dollaro di Hong Kong	10,3714
Rupia indonesiana	11956,81
Rupia indiana	60,9330
Won sudcoreano	1537,58
Peso messicano	16,9589
Ringgit malese	4,1308
Dollaro neozelandese	1,8122
Peso filippino	58,611
Dollaro di Singapore	1,7717
Baht tailandese	40,955
Rand sudafricano	9,3793

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11815

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3323
Yen	112,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,624
Corona danese	7,4496
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85050
Fiorino ungherese	280,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093

Zloty polacco	3,9764
Nuovo leu romeno	4,2670
Corona svedese	9,2054
Franco svizzero	1,3138
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9195
Kuna croata	7,2890
Rublo russo	41,3557
Lira turca	1,9861
Dollaro australiano	1,4058
Real brasiliano	2,2971
Dollaro canadese	1,3795
Yuan cinese	8,9369
Dollaro di Hong Kong	10,3376
Rupia indonesiana	11940,92
Rupia indiana	60,7355
Won sudcoreano	1537,65
Peso messicano	16,8776
Ringgit malese	4,1241
Dollaro neozelandese	1,8313
Peso filippino	58,779
Dollaro di Singapore	1,7704
Baht tailandese	40,922
Rand sudafricano	9,4350

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11816

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo «Accerta S.p.A.», in Pagani.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 17 settembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 28 giugno 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Accerta SPA con sede legale in via C. Tramontano, 66 - 84016 Pagani.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A11833

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-232) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.